



COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

Provincia di Lucca



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Dicembre 2015

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità*
- Art. 2 Funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni*
- Art. 3 Ambito di applicazione*

TITOLO II SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 4 Delle occupazioni*
- Art. 5 Occupazioni di spazio pubblico con tavoli, sedie, veicoli in esposizione*
- Art. 6 Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari*
- Art. 7 Luminarie*
- Art. 8 Occupazioni di sede stradale – ponteggi e accantieramenti*
- Art. 9 Operazioni di svuotamento e spurgo dei pozzi neri*
- Art. 10 Atti vietati su suolo pubblico*
- Art. 11 Atti vietati nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o di uso pubblico*

TITOLO III NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO

- Art. 12 Patrimonio pubblico e arredo urbano*
- Art. 13 Accesso alle strutture sportive pubbliche*

TITOLO IV NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI

- Art. 14 Del decoro dei fabbricati, delle aree nonché di pertinenze e manufatti in genere*
- Art. 15 Sgombero neve*
- Art. 16 Nettezza del suolo pubblico*
- Art. 17 Abbandono rifiuti*
- Art. 18 Panni e tappeti su finestre e balconi*

TITOLO V TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA

- Art. 19 Prevenzione incendi ed infortuni*
- Art. 20 Emissione di odori, gas, vapori e fumo*
- Art. 21 Detenzione di materiale infiammabile*
- Art. 22 Oggetti mobili su balconi, davanzali o in esposizione su suolo pubblico*
- Art. 23 Rami e siepi sporgenti sulla pubblica via*
- Art. 24 Segnalazioni per verniciature*
- Art. 25 Lotta agli insetti nocivi o molesti*

TITOLO VI DELLA QUIETE PUBBLICA

- Art. 26 Impianti di climatizzazione e condizionamento aria*
- Art. 27 Uso di cannoncini antigrandine e dissuasori sonori*

TITOLO VII POLIZIA ANNONARIA

- Art. 28 Commercio su area pubblica in forma itinerante e non : prescrizioni ed obblighi*
- Art. 29 Esposizione dei prezzi*
- Art. 30 Insediamento di sexy shops e riviste pornografiche*
- Art. 31 Occupazione per esposizione di merce*
- Art. 32 Accattonaggio e questue*
- Art. 33 Raccolta fondi*
- Art. 34 Raccolta di indumenti, stracci, carta ed altro da parte di Associazioni o Enti Benefici*
- Art. 35 Suonatori ambulanti, girovaghi*

TITOLO VIII CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI O ADDOMESTICATI

- Art. 36 Custodia e tutela degli animali*
- Art. 37 Circolazione dei cani*
- Art. 38 Volatili*
- Art. 39 Divieto di introduzione animali nei locali di produzione, vendita e somministrazione di generi alimentari o altri luoghi pubblici individuati dall'Amministrazione*

TITOLO IX ATTIVITA' AGRICOLE E TENUTA GIARDINI

- Art. 40 Concimazioni e diserbanti*
- Art. 41 Pulizia fossati*

TITOLO X SPETTACOLI VIAGGIANTI

- Art. 42 Spettacoli viaggianti*
- Art. 43 Carovane*

TITOLO XI SANZIONI

- Art. 44 Sanzioni*
- Art. 45 Sanzioni accessorie*

TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 46 Abrogazioni*
- Art. 47 Entrata in vigore*

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni, e di tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e del patrimonio pubblico.
2. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 Funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "polizia urbana" concernono le attività di polizia amministrativa nelle materie che, specificatamente trasferite, attribuite o delegate al Comune, si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale, ed in conformità con la vigente normativa sull'ordinamento degli enti locali.
2. Della vigilanza sull'applicazione del presente regolamento sono incaricati: la Polizia Municipale, gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 13 della legge 24.11.1981 n. 689 e i dipendenti dell'Amministrazione Comunale incaricati per legge, per funzione o per delega dei predetti controlli. Possono altresì provvedere alla vigilanza sull'applicazione del presente regolamento le guardie volontarie delle associazioni che abbiano stipulato apposita convenzione con il Comune.
3. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla L. 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.
4. Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 3 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché nelle aree private ad uso pubblico, salvo diversa disposizione.

TITOLO II SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 4 Occupazioni

1. Per spazio pubblico, ai fini del presente regolamento, deve intendersi quello costituito da spazi ed aree pubbliche comunali, nonché da aree private ad uso pubblico.
2. E' vietato qualsiasi utilizzo dello spazio pubblico che ne limiti la fruibilità alla collettività, salvo che esso non sia debitamente autorizzato o concesso.
3. Fatta salva l'applicazione del codice della strada e del suo regolamento di esecuzione, qualsiasi occupazione di spazio pubblico deve essere effettuata in modo tale da non occultare cartelli, lanterne semaforiche, fari d'illuminazione, quadri della pubblica affissione e quant'altro sia destinato alla pubblica visibilità.
4. L'interessato ha l'obbligo di tenere, nel luogo ove è effettuata l'occupazione, la relativa autorizzazione o concessione, e di mostrarla a richiesta degli organi di vigilanza.
5. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e nei casi previsti dai commi 2 e 3, l'obbligo della cessazione dell'attività e l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 5 Occupazione di spazio pubblico con tavoli, sedie, veicoli in esposizione

1. L'autorizzazione ad occupare spazio pubblico con tavoli, sedie e similari da destinare alla somministrazione può essere concessa ai soli pubblici esercizi come definiti dalla normativa vigente. Sull'area pubblica in questione è da considerarsi valida l'autorizzazione a somministrare alimenti e bevande rilasciata al titolare del pubblico esercizio richiedente l'occupazione di suolo pubblico.
2. L'Amministrazione comunale, in ogni caso, qualora vi si oppongano ragioni di viabilità e sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse può, con atto motivato, negare o revocare l'autorizzazione.
3. Il rilascio delle autorizzazioni per occupazioni con tavoli e sedie destinate alla somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla presentazione della domanda da parte dell'interessato all'ufficio competente del Comune.
4. E' sempre richiesta l'autorizzazione ad occupare spazio pubblico per l'esposizione di veicoli ai fini propagandistici o pubblicitari, per la propaganda elettorale e per banchi di beneficenza.
5. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 nonché nei casi previsti dai commi 3 e 4, l'obbligo della sospensione dell'attività e l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.
6. La violazione delle prescrizioni previste nel provvedimento di autorizzazione comporta una sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 6 Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi all'ufficio competente almeno 10 giorni prima, la collocazione di striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lett. c), negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi e i pali di sostegno mediante legature a condizione che gli stessi non siano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà e pericolo. Le strutture dell'illuminazione pubblica comunale possono essere utilizzate solo previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico competente.
3. E' sempre vietato, collocare ganci, attacchi e supporti sulle colonne dei portici, sulle facciate degli edifici pubblici e dei palazzi, oltre che sulle costruzioni monumentali.
4. Gli striscioni, addobbi, drappi e similari posti trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, ed a mt. 4,00 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi, senza comunque creare pericolo per la circolazione.
5. Entro 15 giorni dal termine della manifestazione, addobbi, striscioni e drappi devono essere rimossi.
6. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
7. La violazione delle disposizioni del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 nonché l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. Le altre violazioni comportano l'applicazione di una sanzione da € 25,00 a € 150,00 nonché l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi .

Art. 7 Luminarie

1. La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è soggetta a preventiva segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione o iniziativa, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.
2. Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e mt. 3,50 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi. Eventuali deroghe alle suddette altezze possono essere rilasciate dall'Ufficio Tecnico solo nel caso di collocamento di luminarie sotto le volte dei portici.
3. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6.

4. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamento, sono a totale carico del soggetto indicato nella SCIA.
5. Entro 30 giorni dal termine della manifestazione, le luminarie devono essere rimosse.
6. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 nonché l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 8 Occupazione di sede stradale, ponteggi e accantieramenti

1. Chi esegue, su spazio pubblico, o d'uso pubblico, lavori di qualsiasi genere che producano schegge, polveri o altri detriti, deve provvedere a recintare con reti e teli protettivi l'area e adottare qualsiasi altro accorgimento idoneo ad impedire danno o molestia a cose e persone. In particolare la movimentazione e l'accumulo dei materiali da costruzione che, per loro natura, possono dare origine a diffusione di polvere o ad insudiciamento dell'area circostante, deve avvenire adottando accorgimenti idonei ad evitare che ciò accada (coperture, confinamento, bagnatura ecc.).
2. In particolare, è vietato gettare dall'alto di ponteggi o edifici su pubblica via o luoghi di pubblico passaggio materiali residui di demolizioni o rottami. Tali operazioni devono eseguirsi utilizzando appropriati metodi atti ad evitare pericolo a persone cose e animali, nonché spandimento di polveri.
3. Gli accantieramenti allestiti nei centri abitati ed in particolare nei centri storici devono essere recintati per un'altezza minima di due metri dal suolo con opportune barriere che impediscano la dispersione di polveri e detriti, con la realizzazione di struttura idonea anche ad impedire il facile accesso all'area di cantiere.
4. Qualora venga ad essere occupato il marciapiede o comunque un'area destinata al transito dei pedoni, oltre a quanto prescritto dal codice della strada, è fatto obbligo di realizzare degli scivoli o comunque di adottare accorgimenti per consentire l'agevole transito anche ai soggetti diversamente abili.
5. Gli uffici comunali competenti potranno impartire specifiche prescrizioni in caso di cantieri posti su carreggiate di dimensioni particolarmente ridotte in modo da evitare la caduta di detriti su aree pubbliche o comunque di pubblico transito.
6. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 450,00 e, nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo della sospensione dell'attività e del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 9 Operazioni di svuotamento e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo di pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate ed autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi e gli odori.

2. Tali operazioni, salvo casi di emergenza, devono eseguirsi nel centro storico dalle ore 8.00 alle ore 12.00, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Eventuali deroghe possono essere concesse dall'Ufficio Tecnico, per motivate esigenze di carattere igienico-sanitario.
3. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 450,00 e, nel caso previsto dal primo comma, l'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 10 Atti vietati su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) lavare i veicoli;
 - b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, arrecare danno o molestia a persone, cose o animali, o imbrattare immobili e cose;
 - c) distribuire cibo a volatili ed altri animali, derogando a tale divieto unicamente nei punti di alimentazione eventualmente autorizzati e controllati dalle autorità competenti;
 - d) abbandonare o lasciare incustoditi effetti o altro materiale anche non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
 - e) il campeggio o l'attendamento fuori dalle aree eventualmente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio comunale, effettuare lo scarico fuori dalle predette aree;
 - f) lo scarico di acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private nelle caditoie poste nelle aree pubbliche;
 - g) gettare nelle fontane e vasche pubbliche rifiuti di qualsiasi genere o utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di animali, indumenti e simili;
 - h) bivaccare, sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, sulle gradinate di pubblici edifici e ovunque si rechi intralcio o disturbo;
 - i) soddisfare le necessità fisiologiche;
 - j) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - k) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche;
 - l) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;
 - m) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - n) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici senza preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico;
 - o) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o anche privati posti con libero accesso da suolo pubblico, nonché legarsi o incatenarsi agli stessi;
 - p) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme vigenti in materia, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - q) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, muri, porte, portoni, cancellate, infissi, anche di edifici privati su pubblica via;

- r) gettare rifiuti per terra o fuori dagli appositi cestini;
 - s) lanciare, disperdere o gettare volantini o altro materiale divulgativo e pubblicitario, disseminandolo per la città al di fuori di cassette postali o simili.
2. La violazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), f), h), i), j), k), o) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività. La violazione delle lett. d), e), g), l), m), n), p), q), r), s) comporta una sanzione da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della cessazione della attività e del ripristino dello stato dei luoghi.

Art 11 Atti vietati nei parchi urbani, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o di uso pubblico

1. Nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o di uso pubblico, oltre a quanto previsto dall'articolo 10, è vietato:
- a) circolare con ciclomotori, motocicli ed altri veicoli a motore, condurli in qualsiasi modo all'interno ed ivi abbandonarli in sosta, fatti salvi i veicoli delle Forze di Polizia, i mezzi di soccorso e di emergenza, i mezzi autorizzati alla manutenzione, le carrozzelle per invalidi nonché i mezzi appositamente autorizzati dalla Polizia Municipale;
 - b) transitare, cavalcando animali o usando veicoli a trazione animale, salvo preventiva autorizzazione degli uffici comunali competenti;
 - c) collocare, ancorare o in qualsiasi modo affiggere alle piante ed alle strutture cartelli, manifesti o altro materiale, salvo autorizzazione dell'Ufficio Tecnico;
 - d) asportare esemplari di arbusti o piante da fiore o comunque arrecare in qualsiasi modo danni alle piante, ai cespugli, ai fiori ed al manto erboso;
 - e) accendere fuochi;
 - f) abbandonare oggetti taglienti o comunque pericolosi;
 - g) utilizzare senza averne titolo le strutture da gioco riservate a particolari categorie di età o comunque farne un uso improprio;
 - h) tenere comportamenti e svolgere attività che, anche se non richiamate nel presente articolo, impediscano alla collettività di fruire liberamente delle attrezzature collocate nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o ad uso pubblico;
 - i) collocare attrezzature, strutture e piante comunque non autorizzate dal Comune;
 - j) calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi;
 - k) procurare molestie alla fauna sia stanziale che migratoria.
2. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e nei casi di cui alle lett. a) b) e) g), h) l'obbligo della cessazione dell'attività. Nei casi di cui alle lett. c) d) f), i) si applica la sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

TITOLO III NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO

Art. 12 Patrimonio pubblico e arredo urbano

1. Per arredo urbano si intende tutto ciò che viene utilizzato al fine di valorizzare e/o migliorare esteticamente o comunque agevolare la fruibilità dello spazio pubblico.
2. Salvo quanto previsto dagli articoli 635, 639 e 733 del codice penale, è vietato compiere atti i quali arrechino in qualsiasi modo danno ai beni del patrimonio pubblico e all'arredo urbano. E' altresì vietato spostare i predetti dal luogo di originaria ubicazione.
3. Ad eccezione dei soggetti autorizzati, è inoltre vietato accedere alle aree interne delle proprietà comunali, quando l'accesso sia espressamente vietato da segnaletica.
4. La sosta dei veicoli è vietata su aree pubbliche verdi o aree attrezzate con giochi , nonché nelle aiuole comunali, fatta eccezione per i mezzi di servizio comunali o autorizzati dall'Ufficio Tecnico.
5. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 50,00 nonché delle sanzioni accessorie della cessazione dell'attività e del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 13 Accesso alle strutture sportive pubbliche

1. Sono vietati l'ingresso e l'uso delle strutture sportive pubbliche e delle aree di loro pertinenza, se non accedendo dalla biglietteria e con l'autorizzazione del personale responsabile, fatto salvo quanto eventualmente previsto con convenzioni o concessioni d'uso.
2. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 50,00.

TITOLO IV NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI

Art. 14 Decoro dei fabbricati, delle aree nonché di pertinenze e manufatti in genere

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale edilizio nonché dall'art. 677 del C.P., i proprietari hanno l'onere di mantenere in stato di efficienza e decoro le facciate degli edifici nonché porte, inferriate, serrande, infissi, grondaie, elementi aggettanti e recinzioni di aree o immobili che si affaccino sulla pubblica via o siano da essa visibili, comprese le aree pretinenziali. Gli immobili sfitti devono essere altrettanto mantenuti in stato decoroso e ben chiusi evitando l'accesso ad estranei; nel caso di negozi sfitti con vetrine, l'obbligo di mantenimento dello stato di decoro riguarda anche la parte visibile interna se non è stato provveduto ad un adeguato oscuramento delle vetrate.
2. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo possa derivare dagli stessi e di provvedere all'immediata messa in sicurezza.
3. I proprietari, locatari o concessionari sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici e hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri ecc..
4. I proprietari, locatari o concessionari, compresi gli Amministratori Condominiali, sono responsabili della conservazione e pulizia delle parti degli edifici sulla pubblica strada o su portici di pubblico passaggio, comprese la pulizia e la sanificazione della pavimentazione e l'asportazione di graffiti e imbrattamenti, di manifesti e volantini abusivi.
5. La violazione delle disposizioni del comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. Per la violazione delle altre disposizioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00. E' sempre prevista la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 15 Sgombero neve

1. I proprietari, o amministratori o conduttori di edifici a qualunque uso destinati, durante o a seguito di nevicate o gelate, devono tempestivamente segnalare agli uffici comunali i eventuali formazioni di ghiaccio, presenti su gronde, balconi, terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti su suolo pubblico, che possano costituire pericolo o insidia per i passanti, nonché provvedere alla messa in sicurezza onde evitare pregiudizi a cose e/o persone.
2. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.
3. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 16 Nettezza del suolo pubblico

1. Le persone interessate al carico, allo scarico od al trasporto, dal quale derivi ingombro o imbrattamento del suolo pubblico, sono tenute a provvedere immediatamente allo sgombero e alla pulizia del suolo stesso.
2. I titolari di negozi, bar, gelaterie, rosticcerie, produttori agricoli e simili devono provvedere, a fine giornata, a raccogliere ed eliminare correttamente eventuali immondizie e rifiuti derivanti dalle rispettive attività, rispettando gli obblighi di raccolta differenziata.
3. E' fatto obbligo, a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e circostante.
4. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e di sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 17 Abbandono rifiuti

1. E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico e fuori dai cassonetti adibiti alla raccolta o in adiacenza agli stessi.
2. E' vietato depositare i rifiuti urbani al di fuori degli appositi cassonetti, o conferirli in modo indifferenziato, ma è fatto obbligo di collocare i rifiuti da smaltire negli appositi contenitori per la raccolta differenziata. E' vietato altresì ogni altro comportamento che comprometta l'attività di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti urbani. I rifiuti ingombranti dovranno essere smaltiti tramite la ditta incaricata del Servizio di Igiene del Territorio oppure tramite ditte autorizzate nel rispetto della normativa vigente.
3. E' vietato il conferimento nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti posti sul territorio comunale di rifiuti che non siano stati prodotti nel territorio del Comune.
4. La violazione delle disposizioni del comma 1 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 nel caso di abbandono di rifiuti solidi urbani e da € 50,00 ad € 300,00 nel caso di abbandono di rifiuti ingombranti. E' comunque sempre prevista la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
5. La violazione delle disposizioni del comma 3 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 300,00. E' comunque sempre prevista la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 18 Panni e tappeti su finestre e balconi

1. E' vietato scuotere, stendere e spolverare panni, tappeti o altro fuori da finestre o balconi che si affaccino su pubblica via o su aree soggette a pubblico passaggio

2. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

TITOLO V TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA

Art. 19 Prevenzione incendi ed infortuni

1. Salvo quanto prescritto da normative specifiche, è vietato accendere fuochi o bruciare materiale di qualsiasi tipo, ad esclusione delle potature per accertati motivi fitosanitari comunque autorizzati, purché sia rispettata una distanza tale da non recare nocimento o disturbo agli abitanti né pericolo per cose o persone. È vietato in ogni caso quando il vento trasporti il fumo ed i residui della bruciatura sulla sede stradale, in modo da rendere pericolosa la circolazione.
2. I fuochi devono comunque sempre essere presidiati.
3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo e limitare la visibilità in modo tale da comportare rischio per la circolazione, è fatto obbligo di spegnerlo.
4. L'uso di bracieri e griglie non è consentito su aree pubbliche a meno che non si tratti di aree appositamente attrezzate.
5. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari, atti ad impedire che vi cadano persone, animali od oggetti.
6. La violazione delle disposizioni del comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. La violazione delle altre disposizioni comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00. E' sempre prevista la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 20 Emissione di odori, gas, vapori e fumo

1. E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, nebulizzazioni, fumi e vapori nocivi o molesti. Per tutte le attività produttive, la produzione e diffusione di odori, gas, nebulizzazioni, fumi e vapori è subordinata al rispetto delle vigenti norme in materia di igiene sanità ed inquinamento atmosferico.
2. L'utilizzo sul territorio comunale di generatori autonomi di corrente alimentati con motore a scoppio, è consentito esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) alimentazione elettrica di attrezzature e/o strumenti connessi allo svolgersi di manifestazioni di durata non superiore alle 24 ore; nei mercati e nelle fiere è consentito utilizzare sorgenti di energia elettrica purché nel rispetto delle normative vigenti in materia di inquinamento acustico ed atmosferico e purché le predette siano dotate di dichiarazione di conformità alle normative vigenti in materia;
 - b) alimentazione di soccorso di qualsiasi apparato elettrico, in caso di interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica o di assenza della stessa;
 - c) ogni qualvolta lo consenta l'Ufficio Ambiente in deroga a quanto sopra, su specifica richiesta presentata dall'avente titolo, per comprovate esigenze.

3. la violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 21 Detenzione di materiale infiammabile

1. E' vietato tenere accatastati allo scoperto legna, paglia e qualsiasi altro materiale infiammabile, nei cortili circondati da fabbricati per più di due lati, se non adottando le opportune cautele.
2. Nei sotterranei delle abitazioni e nei cortili interni non è possibile detenere bombole di gas piene se non nel numero strettamente necessario per il riscaldamento o gli usi domestici degli occupanti il fabbricato e sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli incendi.
3. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimozione del materiale.

Art. 22 Oggetti mobili su balconi, davanzali o in esposizione su suolo pubblico

1. Salvo il dettato dell'art. 675 c.p., gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio che si affacci su pubblica via, nonché esposti su area pubblica, devono essere adeguatamente assicurati contro il pericolo di caduta.
2. All'esterno di balconi o finestre è vietato lo stillicidio di qualunque liquido su suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio.
3. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 23 Rami e siepi sporgenti sulla pubblica via

1. I rami e le siepi, anche collocati nelle fioriere che si affacciano su area pubblica da proprietà private devono essere potati a cura dei proprietari o locatari, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio alla circolazione di pedoni e veicoli o venga occultata la segnaletica pubblica.
2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore a mt. 3,00, al di sopra del marciapiede e a mt. 5,50, se sporgenti sopra la carreggiata.
3. Le siepi e le piante, anche collocate nelle fioriere, ubicate in corrispondenza di curve e intersezioni, non devono precludere o limitare la visibilità alla circolazione stradale.
4. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi immediatamente qualora siano caduti su suolo pubblico, ed essere portati negli appositi luoghi autorizzati.
5. La violazione alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, salvo quanto previsto dal codice della strada, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00. La

violazione di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 24 Segnalazioni per verniciature

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate, o a tinteggiare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 25 Lotta agli insetti nocivi o molesti

1. Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici l'accatastamento all'esterno degli pneumatici stessi, deve avvenire in modo ordinato con disposizione su pile al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
2. La collocazione all'esterno di contenitori scoperti deve essere effettuata in modo da evitare l'eccessivo ristagno dell'acqua piovana.
3. Sono comunque fatti salvi specifici provvedimenti emanati in materia.
4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 80,00.

TITOLO VI QUIETE PUBBLICA

Art. 26 Impianti di climatizzazione e condizionamento aria

1. L'installazione all'esterno degli edifici di impianti di climatizzazione è vietata sulle facciate degli edifici stessi in tutto il centro storico. Nei restanti edifici sono ammessi impianti esterni proporzionati alle esigenze di climatizzazione dell'immobile che dovranno essere preferibilmente alloggiati sul balcone, sul tetto, o sul retro o sulla fiancata dell'edificio.
2. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00.

Art. 27 Uso di cannoncini antigrandine e dissuasori sonori

1. Per l'utilizzo dei cannoni antigrandine si applica la normativa statale e regionale vigente previa comunicazione all'Ufficio Ambiente che potrà disporre, in base al contesto territoriale ed allo stato dei luoghi, eventuali prescrizioni del caso.
2. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00.

TITOLO VII POLIZIA ANNONARIA

Art. 28 Commercio su area pubblica in forma itinerante e non: prescrizioni ed obblighi

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e non, è soggetto alle seguenti prescrizioni:
 - a) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
 - b) chiunque effettui la vendita su aree pubbliche assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività;
 - c) è vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa;
 - d) è fatto obbligo a tutti gli operatori che per qualsiasi ragione siano autorizzati all'occupazione di suolo pubblico in occasione dei mercati, manifestazioni ed intrattenimenti pubblici o altre iniziative, nelle vie oggetto di lavori di riqualificazione, di adottare le necessarie precauzioni al fine di evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della pavimentazione.
2. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 29 Esposizione dei prezzi

1. E' fatto obbligo, a tutti coloro che vendono merce al dettaglio e la cui attività non risulti disciplinata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, qualora esponano prodotti nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale di vendita o su area pubblica o sui banchi di vendita ovunque collocati, di indicarne il prezzo di vendita al pubblico, in modo chiaro e ben visibile, mediante l'uso di cartelli o altre modalità idonee allo scopo.
2. Qualora i prodotti esposti siano identici, è sufficiente l'uso di un unico cartello, tranne nel caso in cui la vendita sia organizzata con il sistema di vendita del libero servizio. In tal caso è obbligatoria l'esposizione del prezzo su tutte le merci esposte al pubblico.
3. Qualora i prodotti esposti siano alimentari, il venditore ha inoltre l'obbligo di indicare, con le modalità indicate dai commi precedenti, il prezzo per unità di misura.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 30 Insediamento di sexy shop ed esposizione di riviste pornografiche

1. I sexy shop e gli altri esercizi che pongono in vendita materiale a contenuto pornografico, dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono insediarsi ad una distanza inferiore a mt. 300 da luoghi di culto, cimiteri, scuole ed insediamenti destinati all'educazione e svago di bambini e ragazzi.
2. Tutti i sexy shop o gli altri esercizi che vendono prodotti pornografici, non devono esporre detti prodotti in luogo pubblico o comunque visibili dall'esterno.

3. E' fatto divieto ai rivenditori autorizzati di esporre al pubblico o rendere visibile dall'esterno materiale a contenuto pornografico. All'interno del negozio tale materiale deve essere posizionato in modo non facilmente visibile e non consultabile da parte dei minori.

Art 31 Occupazione per esposizione di merce

1. L'esposizione di merce su area pubblica o soggetta a pubblico passaggio, nel rispetto delle norme d'igiene urbanistiche e del codice della strada, è consentita per una profondità massima di metri uno e previo rilascio del prescritto titolo abilitativo, purché sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
2. I generi alimentari (confezionati e non) devono essere collocati nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente.
3. Le occupazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate solo in orario di apertura dell'esercizio commerciale, dovendosi rimuovere le strutture alla chiusura dello stesso.
4. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e, nel caso di cui ai commi 1 e 3, l'obbligo della rimozione delle strutture esterne. Nel caso di cui al comma 2 si applica la sanzione accessoria della cessazione dell'attività svolta.

Art. 32 Accattonaggio e questue

1. Sono vietati su tutto il territorio comunale l'accattonaggio e la questua, sia itinerante che con postazione fissa.
2. La violazione delle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 33 Raccolta fondi

1. Le raccolte di fondi sono vietate su suolo pubblico tranne nel caso siano effettuate da organizzazioni appartenenti al volontariato o all'associazionismo o da rappresentanze politiche e sindacali regolarmente riconosciute; le stesse, tramite il loro presidente o responsabile, comunicano per iscritto alla Polizia Municipale, almeno 48 ore prima della raccolta, i nominativi delle persone preposte ad essa. Nella comunicazione devono essere indicati la sede legale dell'organizzazione ed i dati anagrafici del presidente o responsabile.
2. Chi effettua la raccolta di fondi deve essere munito, oltre che di validi documenti personali di riconoscimento, anche di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'organizzazione, nonché di copia conforme all'originale del decreto di riconoscimento dell'organizzazione o documento equipollente.
3. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 34 Raccolta di indumenti, stracci, carta ed altro da parte di Associazioni o Enti Benefici

1. La raccolta di materiali (indumenti, stracci, carta e similari) effettuata a scopo benefico ed umanitario su aree pubbliche può essere svolta esclusivamente da organizzazioni appartenenti al volontariato o all'associazionismo.
2. Qualora la raccolta sia affidata dalle suddette organizzazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega in originale, firmata dal responsabile dell'organizzazione promotrice.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito, oltre che dei validi documenti personali di riconoscimento, anche di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'organizzazione, nonché di copia conforme all'originale del decreto di riconoscimento dell'organizzazione o documento equipollente.
4. La violazione delle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 35 Suonatori ambulanti e girovagli

1. I suonatori ambulanti e gli esercenti i mestieri girovagli, non possono rimanere nei pressi degli uffici pubblici, scuole, caserme, luoghi di culto, ospedali ed in altri luoghi dove possano recare disturbo a chi lavora, studia o necessita comunque di quiete, ovvero negli incroci e in tutte le situazioni in cui possano arrecare disturbo o intralcio alla circolazione.
2. Gli stessi non possono soffermarsi nello stesso posto per più di 60 minuti o sostare successivamente a meno di cento metri dal luogo della sosta precedente. Nel centro storico, i suonatori ambulanti e gli esercenti mestieri girovagli possono esercitare la propria attività, previo nulla osta rilasciato dagli uffici comunali competenti, nel rispetto delle eventuali prescrizioni impartite.
3. La violazione delle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

TITOLO VIII CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI O ADDOMESTICATI

Art. 36 Custodia e tutela degli animali

1. Salvo quanto disposto dall'art. 672 C.P., i proprietari o i possessori di animali devono garantire le condizioni igienico sanitarie e di decoro del luogo in cui vivono e vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo o danno a persone e/o cose.
2. E' vietato:
 - a) consentire che gli animali, con le proprie deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi, gli spazi dei pubblici giardini o altri spazi pubblici in uso alla collettività; nel caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia, devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
 - b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 4;
 - c) lasciare vagare gli animali su aree pubbliche;
 - d) esercitare l'apicoltura nel centro abitato;
 - e) condurre a pascolare bestiame di qualunque genere lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade.
3. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente che impartirà le necessarie prescrizioni.
4. La violazione delle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 37 Conduzione dei cani

1. Sul suolo pubblico i cani devono essere condotti al guinzaglio. Per i cani di grossa taglia, è sempre obbligatorio l'uso del guinzaglio e, ove previsto dalle norme statali, della museruola, in qualunque luogo pubblico essi vengano condotti, ovvero per i cani il cui comportamento possa essere considerato pericoloso. Potranno essere lasciati senza guinzaglio e museruola i cani condotti in spazi debitamente individuati e circoscritti (aree di sgambamento), i cani da caccia nei soli momenti in cui vengano utilizzati per tale scopo o addestrati a tale fine ed i cani delle Forze di Polizia quando siano utilizzati per servizio.
2. E' fatto obbligo agli accompagnatori di cani nelle aree aperte al pubblico:
 - a) di avere, al seguito, idonea attrezzatura, per la raccolta delle deiezioni del cane;
 - b) di provvedere alla totale immediata asportazione delle deiezioni lasciate dai cani;
3. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'applicazione della sanzione accessoria della pulizia del luogo interessato dalle deiezioni.

Art. 38 Volatili

1. Il governo dei volatili e la pulizia delle relative gabbie devono essere effettuati in modo che mangimi ed escrementi non si riversino sui balconi o sui davanzali sottostanti o sul suolo pubblico.
2. E' fatto obbligo ai titolari degli insediamenti produttivi che lavorano materiali quali vinacce, cereali e similari il cui stoccaggio all'esterno può fungere da richiamo per un elevato numero di volatili, di adottare tutti gli accorgimenti di tipo passivo necessari ad evitare che ciò si verifichi.
3. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e, nel caso previsto dal comma 1, l'applicazione della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 39 Divieto di introduzione animali nei locali di produzione, vendita e somministrazione di generi alimentari

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale d'igiene, l'esercente ha la facoltà di escludere l'accesso degli animali nei locali di produzione, vendita, somministrazione di alimenti e bevande.
2. L'esercente di locali di cui al comma precedente, qualora intenda esercitare tale facoltà, ha l'obbligo darne preventiva comunicazione al Sindaco e di applicare in modo ben visibile su ogni accesso pubblico, l'avviso indicante il divieto di introdurre animali.
3. E' fatto divieto a chiunque di introdurre animali nei locali di cui sopra (nonché nei pubblici uffici aperti al pubblico e nei locali pubblici), ove tale divieto sia segnalato e comunque fatta eccezione per i cani guida per non vedenti e per i cani delle Forze di Polizia, quando utilizzati per motivi di servizio.
4. La violazione delle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

TITOLO IX ATTIVITA' AGRICOLE E TENUTA GIARDINI

Art. 40 Concimazioni e diserbanti

1. L'effettuare la concimazione con sostanze che esalino odori sgradevoli negli orti o giardini all'interno del centro abitato è possibile, a condizione che le stesse vengano interrate immediatamente.
2. E' vietata l'eliminazione della vegetazione erbacea, arborea ed arbustiva mediante l'utilizzo del fuoco o l'impiego di diserbanti e disseccanti lungo le rive, le scarpate, i margini delle strade, i fossi di scolo, i confini poderali.
3. La violazione delle disposizioni del comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi. La violazione del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00 e della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 41 Pulizia fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, i fossati, i canali di scolo e di irrigazione, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità nelle strade.
2. I suddetti soggetti devono inoltre provvedere alla corretta gestione dei terreni incolti che confinano con la viabilità pubblica e con edifici privati; in particolare dovrà essere garantita una fascia di rispetto dalle suddette aree confinanti adeguata ad impedire la propagazione di eventuali incendi.
3. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 nonché della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

TITOLO X SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art. 42 Spettacoli viaggianti

1. Gli spettacoli viaggianti quali circhi, giostre e simili, devono essere regolarmente autorizzati in ottemperanza alla normativa vigente in materia.
2. L'occupazione per l'allestimento di tali spettacoli può avvenire solo sulle aree a tal fine preventivamente individuato o comunque autorizzate.
3. Il concessionario o comunque l'assegnatario di uno spazio per l'effettuazione di spettacoli viaggianti, può svolgere la propria attività esclusivamente nell'area concessagli.
4. Il suolo circostante lo spazio occupato per spettacoli, fiere e simili, deve essere tenuto costantemente pulito ed in perfette condizioni d'igiene e decoro, a cura dei concessionari.
5. E' fatto divieto, a coloro che occupano suolo pubblico nell'ambito di manifestazioni legate a spettacoli viaggianti, di attirare il pubblico con richiami o rumori molesti.
6. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00E' prevista, nei casi di cui ai commi 1, 2, 3, e 5, l'applicazione della sanzione accessoria della cessazione dell'attività. Nel caso previsto dal comma 4 è prevista l'applicazione della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 43 Carovane

1. Le carovane al seguito di spettacoli viaggianti, devono essere autorizzate all'occupazione di suolo pubblica da parte dell'ufficio comunale competente. Le carovane medesime sono tenute a mantenere in stato di decoro e di igiene lo spazio concesso, nonché a ripulire l'area al termine dell'occupazione. L'autorizzazione può essere rilasciata per la sola durata dello spettacolo.
2. È vietata la permanenza su tutto il territorio comunale delle carovane di nomadi, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti normative regionali e nazionali.
3. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e delle sanzioni accessorie del ripristino dello stato dei luoghi e della cessazione dell'attività.

TITOLO XI SANZIONI

Art. 44 Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita con la sanzione amministrativa per esse determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Qualora alla violazione di norme di regolamento conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

Art. 45 Sanzioni accessorie

1. Qualora sia prevista l'applicazione di sanzioni accessorie, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento e contestazione. Il trasgressore, quando le circostanze lo esigano, è tenuto ad adempiere immediatamente, e comunque nel termine di 10 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 Abrogazioni

1. E' abrogato il precedente Regolamento di Polizia Urbana ed ogni altra norma che, contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, sia in contrasto con lo stesso.

Art. 47 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore nei termini previsti dallo Statuto Comunale.